



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico

Modello aggiornato a Gennaio 2024

Guida alla compilazione dei Bandi Modello B2-2-SAI

aggiornato al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36 ed alla L.R 12/2011, come modificata dalla LR 12/2023

Schema DISCIPLINARE DI GARA ¹

per procedure negoziate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36, finalizzato all'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 140.000 euro ed inferiore alle soglie comunitarie ex art.14 D.Lgs.36/2023

STAZIONE APPALTANTE: _____

OGGETTO: Disciplinare di gara procedura negoziata ex art.50 comma 1 lettera e) del D.Lgs.36/2023, per l'affidamento dei seguenti servizi di architettura e ingegneria: _____

C.I.G. _____

C.U.P. _____

N.B.

- Nella compilazione del presente modello, le indicazioni in parentesi quadra e/o in rosso, le note a piè pagina e le opzioni non scelte vanno rimosse.
- Il presente disciplinare potrà essere integrato e/o modificato dalla stazione appaltante, in relazione al caso specifico, purché vengano introdotti i dati fondamentali, riportati nello stesso modello.
- La decisione a contrarre di cui all'art.17 del D.Lgs.36/2023, nel presente documento, viene adottata con una determina, ma può essere adottata anche con un decreto o altro provvedimento, in relazione all'ordinamento della stazione appaltante.
- I contenuti che riguardano lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche devono essere adeguati dalle stazioni appaltanti, di volta in volta, in relazione alla piattaforma e-procurement utilizzata. A tal proposito, si ricorda che, dal 1° gennaio 2024, essendo scaduti i termini transitori di cui all'art.225 del Decreto Legislativo 36/2023, le piattaforme e-procurement adottate dalle stazioni appaltanti devono essere certificate AgID.
- Il presente disciplinare è redatto per l'affidamento di SAI relativi a lavori con lotto unico; pertanto, nel caso di suddivisione in più lotti, nelle parti in cui è necessario, i dati riportati dovranno essere indicati per ciascun lotto.
- Per brevità, nel presente disciplinare, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36, potrà essere indicato sinteticamente con il termine "codice", l'Operatore Economico con l'acronimo "OE", gli Operatori Economici, con l'acronimo "OOEE", la Stazione appaltante con l'acronimo "SA", le Stazioni Appaltanti con l'acronimo "SSAA", i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti con l'acronimo "RTP", i Gruppi Europei di Interesse Economico con l'acronimo "GEIE", la piattaforma informatica e-procurement con il termine "piattaforma".

¹ Il presente disciplinare è da utilizzare per le procedure negoziate, unitamente alla lettera di invito (**B2.1-SAI**), di cui è parte integrante. Ciò a prescindere dalla selezione degli Operatori Economici direttamente dall'Albo Unico ex art.12 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii. o da un elenco costituito dalla stazione appaltante a seguito di apposito Avviso di indagine di mercato (B2-SAI).

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera d'invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale [vedi B2.1-SAI], contiene le norme integrative alla stessa lettera d'invito, relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta da questa Stazione Appaltante, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria di _____ inerenti i lavori di _____

1.1 DATI STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: _____

Indirizzo: _____ CAP _____ Località: _____ Provincia: _____

Codice AUSA _____

1.2 DATI STAZIONE APPALTANTE E DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Con provvedimento n. _____ del _____ è stato nominato il RUP, ai sensi dell'art. 15 del codice: _____

Mail _____ PEC _____ tel _____

[Facoltativo] Il RUP sarà affiancato, ai sensi dell'art.15 comma 4 del codice, dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento²:

mail _____ PEC _____ tel. _____

1.3 AVVIO DELLE PROCEDURE:

Con determina a contrarre³ n. _____ del _____, il RUP ha avviato le procedure per l'affidamento dei seguenti servizi di Architettura e Ingegneria, ai sensi dell'art.17 del codice: _____, adottando la procedura negoziata di cui all'art.50, comma 1 lettera e) del codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, selezionati in seno all'elenco⁴.

1.4 TEMPO DI ESECUZIONE:

Il tempo di esecuzione del servizio è di _____ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

1.5 IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO

Al fine di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto, è stata eseguita una stima sommaria dell'importo dei lavori, diviso per categorie, destinazioni funzionali ed identificazioni delle opere [allegare stima]. Tali importi sono stati assunti quale base per determinare i corrispettivi, in osservanza all'articolo 41 comma 15 del codice [attualmente: D.M. 17 giugno 2016, come adeguato nell'allegato I.13 art. 2 – Tabella A].

² se non nominato, le funzioni sono svolte dal RUP, che rimane in ogni caso la figura di riferimento per l'intera procedura, come chiaramente sancito dall'art. 15 comma 4 del Decreto Legislativo 36/2023

³ **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

▪ **Art.17 comma 1 del codice:** «1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte».

▪ **Art.50 comma 1 lettera e) del codice:** «e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14»

⁴ La Stazione Appaltante specifica se, per la selezione degli OEEE, fa riferimento diretto all'Albo Unico ex art.12 della LR 12/2011 e ss.mm.ii. o se, al contrario, fa riferimento ad un elenco costituito a seguito di Avviso esplorativo; in tal caso devono essere indicati i dati della sua pubblicazione.

In particolare, la seguente **Tabella A** costituisce riferimento per la determinazione dei requisiti speciali⁵ richiesti agli Operatori Economici invitati, mentre la successiva **Tabella B** costituisce riferimento per distinguere l'importo da sottoporre a ribasso da quello non ribassabile, nel rispetto della Legge 49/2023 (equo compenso).

Tabella A					
CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO ⁵
TOTALE IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO					€.

Tabella B		
1	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSI⁷ art. 4 del D.M. del 17/06/2016 e ss.mm.ii.	€.
2	IMPORTO FORFETTARIO SPESE⁸ articolo 5 del D.M. del 17/06/2016 e ss.mm.ii.	€.

1.6 REVISIONE PREZZI - Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del codice, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire⁹.

1.7 L'appalto è finanziato con _____ [descrivere le fonti di finanziamento]

1.8 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità riportate nell'allegato schema di contratto, che è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

1.9 La documentazione di gara comprende:

- La lettera di invito agli Operatori Economici selezionati;
- Il presente Disciplinare di gara;
- Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), ai sensi dell'art. 41 comma 2 del codice;
- Progetto del servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 12 del codice, corredato da idonea Relazione tecnico-illustrativa, calcolo dell'importo a base di gara e capitolato prestazionale;
- Schema dichiarazione, che deve essere sottoscritta dagli OO.EE. invitati, sul possesso dei requisiti di ordine generale (non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice);
- Schema di Offerta Economica e Offerta Tempo [in caso di sola D.L, unicamente Offerta economica];
- Schema di contratto;
- Modulistica dichiarazioni richieste all'Operatore Economico.

⁹ Si ricorda che: 1] ai sensi dell'articolo 8 del DM 17 giugno 2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; 2] nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

⁶ L'importo di ciascuna classe e categoria e l'importo totale riportato nella colonna viene determinato al fine di individuare i requisiti economico-finanziari ed i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art.100 comma 1 lettere b) e c) [vedi paragrafo 3.3]

⁷ Importo compensi da non sottoporre a ribasso, nel rispetto dell'art.2 c. 3 e dell'art. 3 c.1 della Legge 49/2023 [equo compenso]

⁸ Importo forfettario spese da sottoporre a ribasso [vedi successivo paragrafo 8: Criteri di aggiudicazione]

⁹ La revisione prezzi è riconosciuta solo per eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente. La richiesta di revisione avviene a seguito di istanza documentata da parte dell'operatore economico incaricato e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento della stazione appaltante che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o l'accoglimento della stessa, con la conseguente determinazione dell'incremento percentuale riconosciuto.

2 TIPOLOGIA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Per l'affidamento dei servizi in oggetto è adottata, in esecuzione ad apposita determina/decreto a contrarre n. _____ del _____, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

Gli Operatori Economici a cui affidare il servizio saranno selezionati dal RUP, in relazione alla propria professionalità ed affidabilità, previa valutazione di requisiti e curriculum¹⁰,

in seno all'elenco costituito dalla Stazione Appaltante, a seguito di avviso pubblico n° _____ del _____¹¹
[oppure]

direttamente in seno all'Albo Unico dei Professionisti costituito dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art.12 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii.

Criteri di aggiudicazione: La selezione del contraente avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'effetto combinato dell'art. 50 comma 4 e dell'art. 108 comma 2, lettera b) del codice. Per un approfondimento sui criteri di aggiudicazione, si rinvia ai contenuti del successivo paragrafo 8.

3. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara, gli Operatori Economici di cui all'articolo 66, comma 1, selezionati in seno all'elenco¹² _____, in possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo e per i quali non ricorrono le condizioni di esclusione di cui al successivo paragrafo 5.

3.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Gli Operatori Economici selezionati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non devono essere dunque soggetto a nessuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice.

L'Operatore Economico avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e ss.mm.ii. ed al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 deve inoltre essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

3.1.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, RELATIVI AD INVESTIMENTI DEL PNRR

[solo per affidamento SAI afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviati dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione]

L'Operatore Economico, con un numero di occupati pari o superiore a 50¹³, si impegna ad assicurare, a pena di esclusione, nel caso in cui sia aggiudicatario del servizio:

¹⁰ si ricorda che ...Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ad altri criteri oggettivi sia impossibile o comporti per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato... (cfr. Allegato II.1 - art.2 comma 3).

¹¹ La stazione appaltante indica gli estremi di pubblicazione dell'avviso propedeutico alla costituzione dell'elenco a cui la stazione appaltante intende attingere per selezionare gli OOE da invitare alla procedura negoziata. In ogni caso, anche nel caso di costituzione di un elenco a seguito di Avviso di indagine di mercato specifica per l'affidamento del servizio in oggetto, gli OOE selezionati dovranno essere iscritti all'Albo Unico di cui all'art.12 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii.

¹² Indicare gli estremi dell'elenco a cui si fa riferimento..

¹³ Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli OOE che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'OE è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

- una quota¹⁴ pari al ...per cento *[indicare la quota percentuale scelta]* di occupazione giovanile;
 - una quota¹⁵ pari al ... per cento *[indicare la quota percentuale scelta]* di occupazione femminile;
- delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse¹⁶.

3.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti minimi di idoneità professionale, che devono essere posseduti dagli OOE, sono i seguenti:

- **(per professionisti)** iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- **(per Società di ingegneria e S.T.P)** iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema **FVOE** (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), istituito presso la Banca Nazionale dei Contratti Pubblici (cfr. art.24 del codice).

[Le stazioni appaltanti modificheranno/integreranno questo paragrafo, in relazione a specifiche esigenze di particolari professionalità, indicandone i requisiti, in ordine alla peculiarità dei servizi da affidare.]

Nel caso di coinvolgimento di più figure professionali, nella documentazione amministrativa, l'Operatore Economico, deve comunque indicare il nominativo del tecnico laureato architetto o ingegnere iscritto alla Sezione A, dell'Albo dell'Ordine Professionale di appartenenza, introdotta dal DPR 328/2001 (o da professionista con titolo analogo, per i concorrenti non stabiliti in Italia, in relazione alle norme dei Paesi dell'Unione Europea cui appartengono gli stessi concorrenti), individuato quale responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, che dovrà firmare tutti gli elaborati di progetto.

Le professionalità eventualmente richieste, in relazione al tipo di servizio in affidamento, potranno far parte di un informale raggruppamento temporaneo che, in caso di aggiudicazione del servizio, dovrà essere trasformato dall'OE in un formale raggruppamento ex art.66 comma 1 lettera f) del codice.

[Si riporta appresso, a titolo esemplificativo, l'elenco delle professionalità specifiche che potrebbero essere richieste, dalla stazione appaltante, nel caso di affidamento della progettazione di un edificio]

REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI

- 1) Progettista architettonico, con titolo di architetto o di ingegnere Sezione A (DPR 328/01);
- 2) Progettista delle strutture, con titolo di ingegnere Sezione A o architetto Sezione A (DPR 328/01);
- 3) Progettista degli impianti elettrici e termici con titolo di ingegnere o di architetto -Sezione A (DPR 328/2001);
- 4) Progettista impianto antincendio, iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii.
- 5) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti professionali ex art. 98 D.Lgs. 81/2008;
- 6) Professionista per gli aspetti geologici del progetto, in possesso di titolo di geologo.

¹⁴ La quota percentuale scelta, deve essere almeno pari al 30 per cento, ovvero inferiore; in tal caso le stazioni appaltanti motivano le ragioni della deroga, richiamando espressamente la determina a contrarre o l'atto immediatamente esecutivo della stessa ovvero l'atto espresso del responsabile della stazione appaltante adottato prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica, contenenti adeguata e specifica motivazione della deroga.

¹⁵ Vedi nota precedente

¹⁶ Calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con DPCM - Dipartimento pari opportunità, del 7/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella G.U.R.I. del 30/12/2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'art.1, c.8, dell'allegato II.3 al codice].

Tali figure professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (non ricadere nelle condizioni di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice) e di idoneità professionale, possono anche in parte coincidere, in relazione al possesso dei titoli e possono partecipare sia come singoli professionisti che come associati.

Nella documentazione amministrativa deve essere in ogni caso indicato il nominativo del tecnico laureato architetto o ingegnere iscritto alla Sezione A, dell'Albo dell'Ordine Professionale di appartenenza, di cui al DPR 328/2001 (o da professionista con titolo analogo, per i concorrenti non stabiliti in Italia, in relazione alle norme dei Paesi dell'Unione Europea cui appartengono gli stessi concorrenti), individuato quale responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, che dovrà firmare tutti gli elaborati di progetto.

3.3) REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALI [FACOLTATIVO]¹⁷

L'operatore economico invitato deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali¹⁸:

3.3.1) REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 100, COMMA.1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ED ALL' ART. 10 TER DELLA L.R. 12/2011, COME INTRODOTTO DALLA L.R. 12/2023:

- **copertura assicurativa con massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo delle opere;**
La comprova del requisito della copertura assicurativa è fornita mediante:

- copia polizza professionale con massimale ad un importo non inferiore al 10% dell'importo delle opere¹⁹.

[o, in alternativa, con adeguata motivazione]

- **fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti l'indizione della gara non inferiore al valore stimato dell'appalto.**

La comprova del requisito del fatturato è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediantecopia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegiosindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli OSEE che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

¹⁷ La richiesta di requisiti speciali (specie per gli affidamenti diretti) è facoltativa. Si riporta appresso quanto sancito all'uopo dal comma 3 dell'art.10 del D.Lgs. 36/2023 ... "le stazioni appaltanti...possono introdurre requisiti speciali di carattere economico finanziario e tecnico professionale attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto tenendo conto l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo...l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole, medie imprese".

¹⁸ Ai fini della valutazione dei requisiti speciali di cui al presente paragrafo, il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (rectius: servizi analoghi e servizi di punta) eventualmente conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. Delibera ANAC n. 416 del 15/05/2019).

¹⁹ Qualora la polizza professionale del concorrente non sia adeguatamente dimensionata, il massimale può essere incrementato per raggiungere l'importo richiesto.

3.3.2) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 100, COMMA.1, LETTERA C) DEL CODICE ED ALL'ART. 10 TER DELLA LR 12/2011, COME INTRODOTTO DALLA L.R. 12/2023:

- avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti l'indizione della procedura di affidamento, di servizi di architettura e ingegneria, svolti anche in favore dei privati²⁰, relativi a lavori analoghi, di importo complessivo pari a quello stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione in affidamento, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere", in riferimento all'elencazione di cui al DM 17/06/2016.

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe²¹ a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare [cfr. art.8 del DM 17/06/2023].

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale viene fornita dall'Operatore Economico, attraverso idonea documentazione, come ad esempio:

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- copia dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- copia di contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse e di attestazione rilasciata dal committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazione dell'OE concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto.

3.4) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI/CONSORZI STABILI/GEIGE²²

Ferma restando la facoltà della stazione appaltante di invitare un soggetto rientrante tra gli OSEE di cui all'art.66 comma 1 del codice, l'Operatore Economico invitato può scegliere di partecipare con un costituendo raggruppamento temporaneo (da formalizzare dopo l'eventuale aggiudicazione del servizio) o con un consorzio ordinario, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del codice.

Sono ammessi esclusivamente Raggruppamenti Temporanei verticali e misti in quanto i Servizi in affidamento prevedono la suddivisione delle prestazioni in principali e secondarie.

I Raggruppamenti temporanei, come stabilito con l'art.39 comma 1 dell'allegato II.12 del codice, *"devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti"*.

L'Operatore Economico che si presenta in forma associata dovrà possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito descritti.

²⁰ Come recita l'art.100 comma 11, terzo periodo del codice: "...Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati."

²¹ Per opere analoghe, come chiaramente sancito dall'art.8 del DM 17/06/2016, si intendono quelle ricadenti nella stessa categoria, in relazione all'elencazione di cui al sopra richiamato decreto (edilizia, strutture, impianti, infrastrutture per la mobilità, ecc.) [Art.8 DM 17/06/2016 "...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"].

²² Gruppo Europeo di Interesse Economico.

Ai Consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari, il consorziato che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila che dovrà essere assimilato al mandatario.

In particolare:

- È vietato ai Concorrenti di partecipare alla procedura in più di un Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE.
- È vietato al Concorrente, che partecipa alla procedura in Raggruppamento/Consorzio Ordinario/GEIE, di partecipare anche in forma individuale.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipino alla procedura in qualità di amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto di una società di professionisti o ad una società d'ingegneria.

La violazione di tali divieti comporta l'ESCLUSIONE dalla procedura di affidamento di tutti i Concorrenti coinvolti.

Se l'Operatore Economico partecipa come Consorzio stabile, di cui agli articoli 66, comma 1, lettera g) del codice, dovrà indicare per quali Consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di affidamento. In caso di violazione, sono ESCLUSI dalla procedura sia il Consorzio che il Consorziato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017, ai Consorzi stabili possono aderire soggetti che svolgono attività professionale a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

Nel caso di Consorzio stabile, i Consorziati designati dal Consorzio per l'esecuzione delle prestazioni non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il Consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio stabile, quest'ultimo dovrà indicare il Consorziato esecutore.

I requisiti di ordine generale (Assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice) devono essere posseduti da:

- **[Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE]** ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo/GEIE con esclusione del giovane professionista che non dovrà pertanto presentare la relativa dichiarazione;
- **[Nel caso di Consorzio ordinario]** dal Consorzio e da ciascuno degli altri Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- **[Nel caso di Consorzio stabile]** dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

I requisiti di cui all'allegato II.12, parte V dovranno essere posseduti:

- **[Nel caso di Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE]** da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
- **[Nel caso di Consorzio stabile]** da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura dovrà essere posseduto:

- **[Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE]** da ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo/GEIE;
- **[Nel caso di Consorzio ordinario]** dal Consorzio e da ciascuno degli altri Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- **[Nel caso di Consorzio stabile]** dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

3.5) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 24 del codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC (Delibera 464/2022). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura ed invitati, devono obbligatoriamente acquisire la "PASSOE", di cui all'articolo 2, comma 3.2 della delibera ANAC n. 111/2012 e ss.mm.ii., da allegare alla documentazione della "Busta A" di cui al prossimo paragrafo 10.

Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati, sono presenti sul sito:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

4. SOPRALLUOGO, SUBAPPALTI, AVVALIMENTO ED ULTERIORI INFORMAZIONI PER GLI OOE

4.1) SOPRALLUOGO E PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara di cui al paragrafo 1.8 è integralmente pubblicata sul sito web ufficiale della stazione appaltante e sulla piattaforma e-procurement utilizzata per le procedure di gara.

Il sopralluogo è **facoltativo/obbligatorio** per gli operatori economici invitati alla procedura di affidamento²³.

- Il termine ultimo per la presa visione dei documenti di gara è il seguente: _____;
- Il termine ultimo per recapitare alla Stazione Appaltante la richiesta di sopralluogo è indicato nella lettera d'invito. Nell'istanza dovrà essere indicato nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo ed i dati del recapito a cui inviare la convocazione (indirizzo, mail, PEC).

I termini sopra riportati/richiamati **sono tassativi**.

Il sopralluogo [se previsto] può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete costituita in raggruppamento, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa, l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo è effettuato da soggetto munito di delega, conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo [eventualmente previsto] è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del codice.

²³ si consiglia l'opzione facoltativo, per evitare eventuali difficoltà degli OOE con sedi lontane; a tal uopo, la documentazione di gara pubblicata sul sito web della stazione appaltante deve essere esaustiva.

4.2) SUBAPPALTI

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Gli eventuali subappalti devono in ogni caso essere eseguiti rispettando le regole di cui all'art.119 del codice. Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 comma 4, lettera c) del codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei titolari di sub-contratti non costituenti subappalto nei casi di cui all'art.119 comma 11 del codice.

4.3) AVVALIMENTO

L'Operatore Economico invitato può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 3.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione all'Ordine Professionale o alla Camera di commercio.

[Se richiesto il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152] Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

[Se richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'art 100 comma 3] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo²⁴... solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore **[solo per prestazioni subappaltabili]**.

[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo²⁵... solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore **[solo per prestazioni subappaltabili]**.

[Facoltativo per il caso dei compiti essenziali] Ai sensi dell'articolo 104, comma 11 del codice, i seguenti compiti essenziali: ... *[descrivere i compiti]* sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, da un partecipante al raggruppamento.

²⁴ indicare il paragrafo di riferimento

²⁵ come sopra

[Eventuale, nel caso di richiesta di un servizio di punta] l'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 3.1 e quelli di cui all'articolo 3.3 oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... *[indicare il numero dei giorni previsti]* giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'avalimento è vietato nel caso di contratti pubblici concernenti i Beni Culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., così come stabilito dall'art. 132, comma 2 del codice.

4.4) ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 54 del codice.

[oppure] Non si procederà all'aggiudicazione della gara in presenza di _____ **[una/due]** sola/e offerta/e valida/e, che non verrà/verranno aperta/e.

[da inserire in ogni caso] È comunque facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per _____ **[almeno 180 gg.]** dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento verrà stipulato nel termine di 60 giorni **[ovvero altro termine previsto dalla stazione appaltante]** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto ed alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario ed, ai sensi dell'art. 225 del codice, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € _____.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

La stazione appaltante consulterà il FVOE, istituito presso l'ANAC, contenente le annotazioni sugli operatori economici che hanno presentato offerta.

Nel caso in cui, nel corso delle verifiche, le "Informazioni Antimafia" di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi, senza che si proceda all'esame della documentazione prodotta, i concorrenti la cui manifestazione di interesse:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nell'avviso, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di invio, restando il recapito a rischio del mittente;
- non reca l'indicazione dell'oggetto del servizio o dei servizi in affidamento oppure la denominazione del concorrente;

Sono esclusi, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, fatta salva l'applicazione dell'articolo 101 del codice [\[soccorso istruttorio- vedi paragrafo 5.2\]](#), i concorrenti che:

- non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione;
- [\[in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità\]](#) non hanno espressamente accettato le clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità vigente (cfr.art. 1, c. 17 della Legge 190/2012).
- [\[in caso di OOE aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001\]](#) non siano in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

in caso di raggruppamento temporaneo:

- **[se già formalmente costituito]:** non hanno prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- **[se non ancora costituito]:** non hanno prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
- hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno

indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

- che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

Sono esclusi inoltre gli operatori economici:

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui agli articoli 94 e 95 del codice²⁶, ancorché dichiarata inesistente, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- per i quali è accertato il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione.
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
- che segnalino la manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipano alla costituzione dell'elenco anche in forma individuale, qualora abbiano già partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- che segnalino la manifestazione di interesse in più di una società di professionisti o di una società d'ingegneria della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.).
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

[sono appresso indicate le cause di esclusione valide solo in caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108]

- gli OSEE ricadenti nella fattispecie di cui al precedente paragrafo 3.1.1, che non abbiano rispettato gli adempimenti di cui allo stesso paragrafo;
- gli OSEE che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai

²⁶ Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione.

consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- gli OOOE che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del Decreto Legge n. 77 del 2021.

5.1) ACCERTAMENTO CAUSE DI ESCLUSIONE

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

5.1.1 l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:

- a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:
 - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigore della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
 - a.3. nel caso di società di professionisti [costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera b) del codice], e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire [art.66 comma 1 lettera f)] , tutti i soci/associati professionisti;
 - a.4. nel caso società di ingegneria [*costituite ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera c), del codice*]:
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
- b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1. professionisti dipendenti;
 - b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
- d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

5.1.2 Gli operatori economici interessati devono espressamente dichiarare:

- a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui articoli 94 e 95 del codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dall'avviso e dalle leggi vigenti come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
- b. La non sussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi di cui all'articolo 16 del codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
- c. L'assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse alla stessa procedura:
 - in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.
- d. [Solo per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

Gli OOOE, nei casi sopra indicati, dovranno inoltre espressamente dichiarare:

- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del Decreto Legge n. 77/2022.

5.1.3 Sono esclusi, senza che si proceda all'esame della documentazione prodotta, i concorrenti la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nella lettera di invito, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di invio, restando il recapito a rischio del mittente;
- non reca l'indicazione dell'oggetto del servizio o dei servizi in affidamento oppure la denominazione del concorrente;

5.2) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione prodotta dai candidati e la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del codice, entro i limiti stabiliti dallo stesso articolo, a cui si rimanda. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito²⁷ è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa ed il mancato possesso dei requisiti prescritti, che determinano l'esclusione dalle procedure di gara.

²⁷ Non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

Per ogni altra informazione sul soccorso istruttorio, si rimanda al testo dell'art. 101 del codice.

6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del codice, *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta”*.

Nella fattispecie, viste le esigenze particolari, indicate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre (oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente), gli Operatori Economici partecipanti alla gara dovranno allegare, alla documentazione amministrativa (Busta A), i documenti attestanti la garanzia provvisoria di cui all'art.106 del codice.

[oppure, nel caso contrario]

[Visti i contenuti della determina a contrarre, con la quale la stazione appaltante non individua esigenze particolari per richiedere garanzie provvisorie, non sarà necessario che gli Operatori Economici che partecipano alla gara producano, nella “busta A”, i documenti attestanti la garanzia provvisoria di cui all'art.106 del codice.]

[si ricorda che per i servizi di progettazione, piano di sicurezza e di supporto al RUP, la garanzia non può essere richiesta, come stabilito dall'art.106 comma 11 del codice; pertanto la stazione appaltante può richiedere tale garanzia SOLO negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria diversi da quest'ultimi. In tal caso, la SA fissa le regole che seguono]

L'offerta dei concorrenti alla procedura di affidamento deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 106 del codice, pari ad euro _____ (euro _____) [indicare un importo del 2% dell'importo a base di gara, che può essere modificato dalla SA per una percentuale compresa tra l'1% ed il 4%, riferito a prestazioni inerenti all'esecuzione dell'opera, come da articolo 106, comma 1 del codice] e deve essere costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento presso _____;
- c. da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante garanzia fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- a. essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal decreto ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123 e ss.mm.ii. (S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004);
- b. essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c. avere validità per _____ giorni [almeno 180 gg., ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta] dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

- d. essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutti i professionisti che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- e. prevedere espressamente:
- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 - 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 4) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla "garanzia definitiva" di cui all'articolo 117 del codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione della verifica di conformità del servizio espletato o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 7 del codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti sarà svincolata al momento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ad altro operatore economico. In ogni caso, ai sensi dell'art.106 comma 10 del codice, *"La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione."*

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva, a sua scelta, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del codice, sotto forma di cauzione o di fideiussione per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale importo è ridotto nelle percentuali previste dal comma 8 dell'articolo 106 del codice, alle condizioni ivi previste. Per quant'altro non riportato, si applica il sopra richiamato art. 117 del codice, che si intende qui integralmente riportato per la parte applicabile alla tipologia dell'affidamento.

[qualora venga richiesta la garanzia provvisoria]

La presentazione di garanzie provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.

7. VERSAMENTO ALL'ANAC

Il concorrente deve eseguire, ove dovuto, il versamento a favore dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione dell'importo di €²⁸ quale contributo per la partecipazione alla presente gara, secondo le istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/contributi-per-l-autofinanziamento-di-anac-ecco-le-nuove-tariffe-in-vigore-dal-2023>, allegando la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta l'avvenuto versamento mediante consultazione del sistema FVOE/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il versamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del codice, a condizione che il versamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

L'operatore economico singolo o associato che intende partecipare alla gara, al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare i controlli necessari, dovrà presentare il documento attestante l'attribuzione del PassOE rilasciato dall'ANAC in sede di registrazione.

²⁸ per affidamenti di servizi di importo stimato minore a 150.000 euro, per l'Operatore Economico, non è previsto alcun versamento.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La selezione del contraente, per l'effetto combinato dell'art. 50 comma 4 e dell'art. 108 comma 2, lettera b) del codice, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa²⁹, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo³⁰.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO
Tecnica	... [indicare punteggio]
Economica	... [indicare punteggio]
[Facoltativo] Tempo	... [indicare punteggio]
TOTALE	100

a. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi discrezionali o tabellari.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tablelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA						
	Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
1	Professionalità e adeguatezza desunta da n ... [max 3] servizi
		
		
TOTALE PUNTI				

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
1
		
2
		
TOTALE PUNTI				

²⁹ si potrà ricorrere a procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso solo in caso di affidamento di SAI di importo stimato inferiore a 140.000 euro, per i quali il RUP abbia deciso di adottare una procedura negoziata in luogo dell'affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1, lettera b) del codice.

³⁰ Per quanto riguarda il prezzo, le norme introdotte dal codice dovranno essere coniugate con quelle introdotte dalla Legge n°49/2023 (sull'equo compenso).

[Per interventi rientranti nel campo di applicazione del DM 23 giugno 2022 n°256]

C	CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 23 GIUGNO 2022 (CAM) [oppure altro d.m. di riferimento] “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi...” [in caso di applicabilità di altri decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e della Sicurezza Energetica, sostituire i riferimenti]		
n.	criteri di valutazione	punti D	punti T
...
...
TOTALE PUNTI	

[La stazione appaltante compila le tabelle sopra indicate in relazione ai criteri prescelti per la valutazione dell’offerta tecnica].

[Facoltativo/consigliato: soglia di sbarramento al punteggio tecnico]

è prevista una soglia minima di sbarramento pari a [indicare la/le soglie di punteggio]

per [indicare “il punteggio tecnico complessivo” oppure indicare “i seguenti criteri:”, specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento].

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

b. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

[Consigliato: in caso di ricorso al metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente]

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: [ad es.: ottimo = da 0,81 a 1; distinto = da 0,61 a 0,80; buono = da 0,41 a 0,60 ; discreto = da 0,21 a 0,40 sufficiente= da 0,01 a 0,20; insufficiente=0.].

[O, in alternativa, sconsigliato perché allunga i tempi di gara: in caso di ricorso al metodo del confronto a coppie]

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, un coefficiente con il metodo del confronto a coppie;

[o, in alternativa, in caso di ricorso a metodo diverso]

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, un coefficiente [specificare le modalità di attribuzione del coefficiente].

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base di [la stazione appaltante, indipendentemente dal metodo prescelto, indica le modalità di calcolo del coefficiente unico da attribuire all’offerta in relazione al sub-criterio esaminato (ad es.: “della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame”)].

[In caso di criteri tabellari] Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

c. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA E DELL’OFFERTA TEMPO

È attribuito all’offerta **economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la [selezionare una delle formule di seguito indicate]:

Formula “bilineare” [Formula consigliata a presidio della qualità della prestazione]

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X (A_i / A_{soglia})$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 [indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata]

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

[o in alternativa]

Formula “.....” [Riportare la formula alternativa scelta]

[In caso di richiesta di riduzione percentuale del tempo contrattuale]

È attribuito all’offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
[selezionare una delle formule sopra indicate].

d. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:.....

[Indicare, motivando la scelta, uno dei metodi: aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri].

[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore],

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

P_i	=	$C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$
-------	---	---

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

[In caso di criteri con punteggi tabellari] Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

[In caso di scelta di un metodo diverso dall’aggregativo compensatore]

Il punteggio è dato.....[indicare il metodo di calcolo prescelto].

[Facoltativo: I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

[Facoltativo: Il riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Equo compenso

Al fine di coniugare le norme del codice con quanto sancito dall’art. 2 comma 3³¹ e dall’art. 3 comma 1 della legge 49/2023 sull’equo compenso, il ribasso relativo all’offerta tecnica sarà limitato alla quota afferente il rimborso spese forfettario di cui all’art.5 del DM 17/06/2023 e ss.mm.ii.³², escludendo i compensi spettanti all’Operatore Economico, calcolati ai sensi degli articoli 4 e 6 dello stesso Decreto Parametri. E’ fatta salvo, in ogni caso, il ricorso della Stazione Appaltante alle procedure di cui all’art. 110 del codice, nel caso di offerte anormalmente basse³³.

9. INFORMAZIONI UTILI PER L’USO DELLA PIATTAFORMA E MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTA³⁴

La procedura di affidamento sarà espletata in modalità digitale, mediante la piattaforma e-procurement " _____ " (di seguito chiamata anche “Piattaforma”), disponibile all'indirizzo web: _____ . Pertanto, l’OE selezionato potrà consultare il manuale d’uso o le linee guida per gli operatori economici, disponibili sulla stessa piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato ... [indicare il documento nel quale sono riportate

³¹ Art. 2 comma 3 della Legge 49/2023 [equo compenso] “ 3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione...”

³² Vedi importi calcolati nel paragrafo 1.5 - Tabella B;

³³ l’Operatore Economico, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, dovrà dimostrare la congruità dell’Offerta, in relazione alla stima analitica delle spese necessarie per lo svolgimento del servizio in affidamento.

³⁴ i contenuti che riguardano lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche devono essere adeguati dalle stazioni appaltanti, di volta in volta, in relazione alla piattaforma e-procurement utilizzata. A tal proposito, si ricorda che, dal 1° gennaio 2024, essendo scaduti i termini transitori di cui all’art.225 del Decreto Legislativo 36/2023, le piattaforme e-procurement adottate dalle stazioni appaltanti devono essere certificate AgID.

tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

9.1) REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE

Per poter operare sul sistema, l'Operatore Economico invitato a partecipare alla gara dovrà essere dotato della necessaria strumentazione per accedere al portale ed espletare le procedure di partecipazione alla presente procedura di affidamento.

9.2) CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti relativi alle procedure di affidamento, che dovranno essere formulati **esclusivamente** attraverso l'apposita sezione "**Comunicazioni riservate all'Operatore Economico**", nell'area riservata alla presente procedura di affidamento all'indirizzo:, entro e non oltre il giorno _____, ore ____.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno _____ giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, nell'apposito spazio riservato nella piattaforma e-procurement adottata (e/o sul proprio sito internet: _____).

9.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni sono disponibili sulla piattaforma e-procurement, nell'area relativa alla procedura di affidamento, riservata all'OE invitato. Nel rispetto delle regole di funzionamento della Piattaforma telematica e-procurement adottata, pubblicate sul manuale, tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di affidamento avvengono esclusivamente attraverso la stessa piattaforma telematica.

Eventuali comunicazioni di carattere generale, inerenti la procedura di affidamento o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate dalla stazione appaltante sul sito, nell'apposita sezione relativa alla procedura di affidamento.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 104, comma 9 del codice.

9.4 MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'OE invitato, per partecipare alla gara, deve inviare la propria offerta, esclusivamente con modalità telematiche, in riscontro alla ricezione della lettera d'invito di questa stazione appaltante, attraverso la piattaforma, entro le oredel giorno, accedendovi con le proprie credenziali.

In particolare, l'Operatore Economico invitato a presentare la propria offerta dovrà: [la stazione appaltante dovrà riportare, di seguito, le istruzioni all'uso della piattaforma adottata, specificando nel dettaglio le azioni in capo all'OE per la corretta partecipazione alla gara]

Al fine di acquisire ulteriori informazioni, l'OE invitato potrà consultare il manuale d'uso o le linee guida per gli operatori economici, disponibile sul portale.....

L'OE invitato a partecipare alla procedura di affidamento, oltre che per le cause di cui al precedente paragrafo 5), sarà escluso qualora presenti:

- a) offerta nella quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura sulle attività specificate nella documentazione redatta dalla stazione appaltante a supporto dell'appalto;
- b) offerta che sia sottoposta a condizione;
- c) offerta espresse in modo indeterminato;
- d) offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni dell'appalto.

Per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli da utilizzare per partecipare alla presente procedura di affidamento, nell'accesso al sistema e nella configurazione hardware è comunque disponibile un servizio di supporto all'indirizzo:

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante [rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso]; al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli, predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma e-procurement adottata e sul proprio sito internet www.; il concorrente è tenuto ad adeguare tali dichiarazioni in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 del codice, come da indicazioni al punto 5.2 del presente disciplinare.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 101 del codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

Documentazione per partecipare alla gara

L'Operatore Economico concorrente, seguendo le istruzioni all'uso della piattaforma adottata, deve fornire la documentazione richiesta, che deve contenere tre buste di documenti [in alcune piattaforme indicate anche come "plici"], recanti l'intestazione del **mittente**, l'**indicazione dell'oggetto dell'appalto** e la dicitura, rispettivamente:

- A) Documentazione amministrativa;**
- B) Offerta tecnica;**
- C) Offerta economica.**

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica di cui alla "Busta B", ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in altri documenti non facenti parte della "Busta C", riservata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione dalla gara**.

10 CONTENUTO DELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta A, riservata alla documentazione amministrativa, deve contenere:

- **Indice completo dei documenti amministrativi allegati;**
- **Dichiarazione conferma di partecipazione**, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente [in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i].

Nella dichiarazione suddetta, compilata seguendo preferibilmente il modello allegato alla documentazione fornita dall'amministrazione, l'OE invitato indica le modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1 del codice.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete o GEIE, l'OE invitato fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziato).

La dichiarazione di conferma partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
 - nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante del mandatario/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.
- **DGUE** – L’OE compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss.mm.ii., scaricabile dal seguente indirizzo web: Le precedenti dichiarazioni inerenti l’**assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95** del codice nonché il **possesso dei requisiti speciali di cui all’art.100 comma 1** del codice, saranno rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante lo stesso DGUE. Il concorrente, o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, riservandosi di esperire successive verifiche (anche a campione) per accertare la veridicità delle stesse dichiarazioni. Il **DGUE** dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. **In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti**, il DGUE dovrà essere compilato da ciascun componente facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti e sottoscritto dallo stesso.
- Nel caso di Consorzio di cui all’art. 66, c.1 lett. g), del codice**, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascun OE consorziato dovrà compilare e sottoscrivere il proprio DGUE.
- **SUBAPPALTO-** [solo per i candidati che intendono ricorrere al subappalto (entro i limiti di cui al precedente paragrafo 4.2)]: L’OE dichiara le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’articolo 119 comma 4, lettera c) del codice [in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato].
- **SOPRALLUOGO** – L’OE allega l’attestazione rilasciata dall’Amministrazione all’atto del sopralluogo in sito [solo se è obbligatorio /sconsigliato perché riduce la concorrenza].
- **INTEGRAZIONE PRESTAZIONI** – L’OE, con apposita attestazione, indica il professionista (*un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al candidato*) incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche.
- **RTP** - Nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del codice:
- f.1) **se già formalmente costituiti**: l’OE fornisce copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, o dell’atto costitutivo, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

- f.2) **se non ancora costituiti:** l'OE fornisce apposita dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
- f.3) **in ogni caso,** ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve rendere apposite dichiarazioni relative alla situazione del personale [possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione] e al possesso dei requisiti speciali richiesti, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- f.4) **In ogni RTP deve essere prevista,** nel rispetto dell'allegato II.12 del codice, art.39- comma 1, **la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione** e iscritto al relativo Ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; ai sensi del sopra richiamato art.39 comma 1 e dell'art.4 comma 1 del D.M. 263/2016 *"i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti"*;
- **CONSORZI** - limitatamente ai consorzi stabili di società, di professionisti o misti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera g) del codice:
 - g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio [mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2)];
 - g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);
 - g.3) devono indicare se intendono eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse;
 - g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt.94 e 95 del codice ed il possesso dei propri requisiti speciali;
 - **DOMICILIO** - dichiarazione, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
 - h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

- **CANDIDATI CON DIPENDENTI** – I candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC, a titolo collaborativo e acceleratorio, precisando che la mancanza non è causa di esclusione, presentano: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, forniscono le seguenti indicazioni:
 - i.1) Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - i.2) INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - i.3) INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.

- **AVVALIMENTO** - in caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
 - l.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, di capacità tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;
 - l.2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:
 - attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del codice e il possesso dei requisiti speciali oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - l.3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

- **PASSOE** - L'Operatore Economico invitato dovrà allegare il proprio PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC;

- **PATTO DI INTEGRITA'** - l'OE dovrà allegare la Dichiarazione del Patto di Integrità resa ai sensi dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012. **[la stazione appaltante allega il modello della dichiarazione]**

- **PROTOCOLLO DI LEGALITA'**: L'OE dovrà allegare una Dichiarazione resa nel rispetto del Protocollo di Legalità **[indicare gli estremi del protocollo di legalità³⁵].**

- **ALTRE DICHIARAZIONI** - L'Operatore Economico invitato dovrà inoltre allegare le seguenti dichiarazioni:
 - A) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
 - 1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di

³⁵ Fatta salva l'indicazione di altri protocolli specifici, è indispensabile il richiamo al rispetto del protocollo di legalità "Dalla Chiesa" del 12/07/2005 e ss.mm.ii.

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

B) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

2. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

3. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

[Oppure]

1. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

2. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

- **GARANZIE-** [solo qualora ricorrano le condizioni indicate nel precedente paragrafo 6]³⁶ Gli operatori economici invitati alla procedura di affidamento, a pena di esclusione, devono presentare documento attestante la garanzia provvisoria di cui al sopra richiamato paragrafo 6; nel caso in cui tale garanzia venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 106 del codice, va allegata idonea documentazione.

[tutti i documenti di cui al presente paragrafo dovranno essere inviati in formato pdf.p7m e denominati preferibilmente come appresso indicato: <denominazione Operatore Economico_denominazione documento > ed essere sottoscritti con firma digitale.]

[in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, può essere allegata copia (in pdf) di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i- nel caso in cui un soggetto debba sottoscrivere più dichiarazioni, può fare riferimento ad un'unica copia (pdf) del proprio documento].

³⁶ La garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del codice, "...non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP."

11. CONTENUTI DELLA “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”

Nella “Busta B-Offerta Tecnica”, al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 13 “Procedura di aggiudicazione”, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a. documentazione con la quale il Concorrente descrive - indicando anche i committenti, gli importi e il periodo di svolgimento – **al massimo 3 (tre) servizi illustranti le capacità professionali del concorrente-** mediante la presentazione per ciascun servizio di schede numerate di formato A3 [per un massimo di 3] o formato A4 [per un massimo di 6] - scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie ex articolo 14 della L. 143/1949 indicate nella tabella inserita nel paragrafo 1.5 del presente disciplinare, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. **La documentazione sarà prodotta per le classi e categorie previste nell'appalto o per classi analoghe rientranti nelle stesse categorie**³⁷. Il mancato adempimento per una specifica classe e categoria, comporterà l’esclusione dell’elemento di valutazione dal confronto a coppie e l’assegnazione del punteggio “zero” con riferimento al relativo sub-criterio;
- b. una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 20 (venti) cartelle numerate, estendibili ad un massimo di 30 cartelle [da motivare], suddivisa in capitoli secondo i criteri e sub criteri indicati al precedente paragrafo 8.a, che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico. [La stazione appaltante specifica gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica in relazione agli elementi dalla stessa selezionati]
[Ad esempio, in caso di appalti di progettazione]

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei sub-criteri di valutazione, in particolare:

1. con riferimento al criterio “qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale”:

- descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell’incarico, anche con riferimento al cronoprogramma seguito, nonché delle misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
- descrizione delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
- descrizione degli elementi di innovatività e originalità della proposta;
- delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi;
- descrizione delle proposte migliorative;
- possesso di valutazioni di conformità (allegare la relativa certificazione).

2. Con riferimento al criterio “adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale”:

³⁷ Per opere analoghe, come chiaramente sancito dall’art.8 del DM 17/06/2016, si intendono quelle ricadenti nella stessa categoria, in relazione all’elencazione di cui al sopra richiamato decreto (edilizia, strutture, impianti, infrastrutture per la mobilità, ecc.) [Art.8 DM 17/06/2016 “...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”].

- organigramma del gruppo di lavoro;
- descrizione della struttura tecnico-organizzativa proposta per l'esecuzione dell'incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, specificando il professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche con l'indicazione degli estremi di iscrizione all'Albo, nel rispetto della seguente composizione *[la stazione appaltante indica le professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, tenuto anche conto delle professionalità che ha richiesto nell'ambito dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica (titoli di studio/professionali)];*
- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto;

[oppure, laddove la stazione appaltante intenda valutare solo specifiche professionalità del gruppo di lavoro]

descrizione dei seguenti profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale ed alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto:

- ...
- ...
- descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del progetto.

[esempio, in caso di appalti di direzione lavori]

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

1. Con riferimento al criterio "efficacia delle modalità di esecuzione del servizio":

- descrizione dell'organizzazione dell'ufficio di direzione lavori e delle modalità di esecuzione del servizio;
- descrizione delle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
- descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza;

2. Con riferimento al criterio "adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa":

- organigramma del gruppo di lavoro;
- descrizione della struttura tecnico-organizzativa proposta per l'esecuzione dell'incarico con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, nel rispetto della seguente composizione *[la stazione appaltante indica le professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, tenuto anche conto delle professionalità che ha richiesto nell'ambito dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica (titoli di studio/professionali)],* nonché descrizione delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio;
- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto ed estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;

[oppure, laddove la stazione appaltante intenda valutare, solo specifiche professionalità del gruppo di lavoro]

- descrizione dei seguenti profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto ed estremi di iscrizione nei relativi albi professionali:

-
-

Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto indicato nel presente disciplinare. Ai fini del calcolo delle pagine, non si tiene conto di eventuali testate o indici.

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

[Facoltativo: in caso di criteri premianti relativi ai CAM] Con riferimento al criterio premiante relativo ai CAM di cui al d.m. 23 giugno 2022 **[oppure altro d.m. di riferimento]** indicato al punto a lett. C:.....

[la stazione appaltante specifica gli elementi che il concorrente deve descrivere, precisando, ove ritenuto necessario, anche il formato pagina/carattere/paragrafo/interlinea /margini ecc.].

L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 35 del codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi.

La documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal concorrente *[nel caso di professionista singolo ai sensi dell'articolo 66, comma 1 lettera a) del codice]* ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri *(si precisa che nel caso di procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale)* negli altri casi previsti dall'articolo 66 comma 1 del codice.

Qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 66, comma 1, lett. f), del codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri *(se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale)* di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

12. CONTENUTI DELLA “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”

Nella “Busta C - Offerta Economica”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica, compilando preferibilmente l'allegato “Modello – Offerta economica”, costituita dal ribasso percentuale unico offerto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso³⁸ percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

³⁸ Al fine di coniugare le norme del codice con quelle introdotte dalla legge 49/2023 [equo compenso], il ribasso deve riguardare esclusivamente l'aliquota forfettaria del rimborso spese di cui alla riga 2 della Tabella B riportata nel paragrafo 1.5, escludendo l'importo dei compensi di cui alla riga 1 della stessa tabella, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di adottare le procedure dell'art.110 del codice, in caso di offerta anormalmente bassa. In particolare, in tali casi, il RUP chiederà all'OE, che l'ha presentata, spiegazioni sul ribasso proposto, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 giorni.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

[Facoltativo per gli appalti di progettazione] Nella “busta C” va altresì inserita la riduzione percentuale del tempo contrattuale. Tale riduzione non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara [in tale caso, la stazione appaltante indica, nello schema di contratto, le penali che saranno applicate in caso di mancato rispetto della riduzione offerta].

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente [nel caso in cui il concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a) del codice], ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri [se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale].

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 66, comma 1, lett. f), del codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale; in tal caso, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

a. APERTURA DELLE BUSTE “A”, CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo, sulla piattaforma e-procurement, nella data che sarà comunicata nella lettera inviata agli operatori economici invitati alla procedura di affidamento e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli Operatori Economici interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti rappresentanti legali.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo, sempre sulla piattaforma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno _____ giorni prima della data fissata.

Il soggetto che presiede la gara, il giorno indicato nella lettera d'invito per l'apertura delle buste “A”, contenenti la documentazione amministrativa, procede a:

- a) verificare la correttezza formale della documentazione e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce, ovvero ad individuare coloro ai quali assegnare il termine indicato al paragrafo 5.2 per usufruire del soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del codice;
- b) verificare che nessuno dei consorziati di un *consorzio stabile*, di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del codice, partecipante alla gara, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

Il soggetto che presiede la gara procede, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate,

secondo le modalità indicate nel presente disciplinare e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

b. APERTURA DELLE "BUSTE B", CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura delle "Buste B - Offerta tecnica", al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

La commissione giudicatrice procederà, in successive sedute riservate, a determinare, l'offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo descritto al precedente paragrafo 8.

[solo qualora venga inserita la soglia di sbarramento di cui al precedente paragrafo 8.a/ consigliato]

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di natura qualitativa _____ delle tabelle di cui al punto 8, non siano pari o superiore alla soglia del _____ di quello massimo previsti dal presente disciplinare di gara, arrotondata all'unità superiore.

Si precisa altresì che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa [per i quali in base alle indicazioni e formule indicate nel presente disciplinare, per ogni criterio all'offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno], se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la **riparametrazione** dei punteggi, così come illustrata al paragrafo 8.d.

I punteggi relativi al **criterio di valutazione** _____ della tabella dei punteggi saranno comunicati dalla **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica.

La data e l'ora della seduta pubblica saranno pubblicati nel sito web delle Stazione Appaltante e sulla piattaforma e-procurement utilizzata per l'affidamento e, comunque, comunicati ai concorrenti tramite PEC con almeno _____ giorni di anticipo sulla data fissata.

c. APERTURA DELLE "BUSTE C", CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA

Nella medesima seduta pubblica di cui alla precedente lettera b), la commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste "**C - Offerta economica**", dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica, effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.

14. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In presenza di un'offerta che venga considerata "anormalmente bassa", le stazioni appaltanti³⁹, ai sensi dell'art.110 comma 2, "richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni".

³⁹ Nella persona del RUP - che può avvalersi, ove ritenuto necessario - della commissione giudicatrice,

In particolare, la stazione appaltante procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Qualora il RUP giudichi gli elementi forniti insufficienti per giustificare l'offerta, con particolare riferimento all'art.110 commi 3 e 5 del codice, procede all'esclusione della stessa offerta.

Per quant'altro non espressamente riportato in materia di "anomalie delle offerte", si faccia riferimento all'art.110 del codice, che si intende qui integralmente riportato.

15. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da un numero dispari di componenti (massimo 5).

Ai sensi del comma 2 del sopra richiamato articolo 93, la "commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione..."

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma e-procurement per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del codice. A tal fine, i componenti rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, qualora richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica i nomi dei componenti della commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, nella sezione "amministrazione trasparente" del proprio profilo e sulla piattaforma e-procurement utilizzata.

16. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [www._____](#) *[indicare il link dove è possibile leggere i predetti documenti].*

17. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 dello stesso codice.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

[Nel caso si escluda la competenza arbitrale ex articolo 213 del codice] Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di affidamento sono deferite alla competenza del TAR _____ [indicare il tribunale amministrativo regionale competente per territorio], rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

[Nel caso si ammetta la competenza arbitrale ex articolo 213 del codice] Tutte le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi alla presente procedura di affidamento sono deferite alla competenza arbitrale, giusto provvedimento di autorizzazione reso da _____ in data _____, mediante clausola compromissoria da inserire nel contratto, salvo ricusazione da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

Trovano in ogni caso applicazione l'art. 209 del D.Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti), nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n.104/10 (codice del processo amministrativo).

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la stazione appaltante ha facoltà di effettuare idonei controlli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla gara.

_____, lì _____

Il Responsabile Unico del Progetto
